

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Edilizio adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 con cui si abrogava e sostituiva il precedente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8478 del 11.10.1978 e successive modifiche.

Ritenuto, sulla base di contatti ed incontri avuti dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Firenze, di poter introdurre norme tese alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi per quegli interventi non suscettibili di recare pregiudizio ai beni oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e di altre disposizioni normative e regolamentari;

Ritenuto inoltre di dover introdurre specifiche disposizioni in ordine alla tipologia dei pareri di competenza della Commissione Edilizia comunale al fine di disciplinare con maggior accuratezza la tipologia dei pareri ed il contenuto degli stessi;

Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003, n.28/R è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione dell'art.6 della L.R. 64/2001 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 88/98";

Preso atto che risulta necessario adeguare le norme contenute nel regolamento edilizio comunale alle nuove disposizioni regionali in materia;

Valutato pertanto che, alla luce del quadro normativo sopra delineato e degli approfondimenti effettuati dagli Uffici comunali, ed in attesa di una più complessiva opera di stesura del nuovo Regolamento Edilizio Comunale susseguente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 43/03, si rende indispensabile procedere all'aggiornamento degli articoli relativi alle procedure di competenza della Commissione Edilizia ed alla disciplina regolamentata relativa al trattamento dei reflui;

Preso atto che ai sensi dell'art. 35 della L.R.5/95 i regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 33 della L. 1150/1942 sono approvati dal Comune ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Constatato che la proposta è stata discussa dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in data 23.4.2004;

Vista la proposta formulata dal competente ufficio recante il parere favorevole del Funzionario Delegato del Servizio Gestione del Territorio sulla regolarità tecnica, in data 11.2.2004, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Dato altresì atto che nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria poiché non vi è spesa a carico dell'amministrazione;

Visti gli emendamenti alla proposta di provvedimento presentati dal gruppo consiliare "L'Ulivo uniti per San Casciano" in data 25.2.2004, prot. n. 4900 e in data 8.3.2004 prot. n. 5906, il cui testo di seguito si riporta:

- emendamento n. 1 del 25.2.04

ART. 11 Composizione della commissione edilizia

...

11.06 non possono essere eletti nella commissione edilizia:

- a) dipendenti dell'Amministrazione comunale di San Casciano V.P.
- b) consiglieri comunali di San Casciano V.P.
- c) titolari di imprese edilizie operanti nel Comune San Casciano VP
- d) progettisti che operano nel Comune (sono escluse occasionali progettazioni nella misura di una o due l'anno)

- integrazione dell'8.3.04:

11.07 Le disposizioni di cui al comma 11.06 troveranno applicazione con decorrenza dal primo rinnovo della Commissione.

Visto il parere su detti emendamenti in ordine alla regolarità tecnica in data 11.03.2004 reso dal Funzionario Delegato del Servizio Gestione del Territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, che esprime parere favorevole a condizione che il testo del 1° emendamento sia formulato come segue:

11.06 Non possono essere eletti nella commissione edilizia:

- a) dipendenti del Comune;
- b) membri del Consiglio comunale;
- c) professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d) professionisti che operano nel territorio del Comune in modo non occasionale, ovvero che conseguano un numero di incarichi superiori a due l'anno;

Udita la illustrazione dell'emendamento presentato dal consigliere Sardelli in data 15.4.2004 in merito agli art. 2 e 3 del Regolamento;

Dato atto che sull'emendamento il Responsabile dell'Ufficio competente ha espresso parere negativo con la seguente motivazione:

- le previsioni legislative regionali, in quanto fonti sovraordinate alla disciplina regolamentare comunale, trovano diretta applicazione e di contro le norme regolamentari con esse in contrasto sono automaticamente disapplicate all'entrata in vigore delle disposizioni regionali; pertanto già dall'entrata in vigore della L.R. 43/03 non viene più data applicazione al titolo dell'autorizzazione edilizia in precedenza previsto;
- gli articoli della Legge Regionale 43/03 fanno esplicito riferimento a previsioni regolamentari (i.e. di regolamento edilizio) che ne consentano e ne disciplinino l'attuazione; il recepimento letterale delle norme regionali, senza una contestuale definizioni degli aspetti che la legge regionale demanda ai regolamenti comunali, risulterebbe contraddittorio e di impossibile applicazione;
- l'inclusione nel Regolamento Edilizio di testi non coordinati e non armonizzati con le altre disposizioni regolamentari determinerebbe una generalizzata difficoltà di applicazione dell'intero Regolamento Edilizio.

Udita la illustrazione dell'emendamento presentato dal consigliere Sardelli in data 26.4.2004 in merito alla composizione della Commissione Edilizia;

Dato atto che sull'emendamento il Responsabile dell'Ufficio competente ha espresso il seguente parere:

- FAVOREVOLE all'emendamento denominato "SOLUZIONE A" a condizione che al punto b) e c) sia espunta dal testo la frase "dei Comuni della Regione Toscana";
- NEGATIVO all'emendamento denominato "SOLUZIONE B".

Udita la dichiarazione del Sindaco il quale si pronuncia a favore dell'accoglimento dell'emendamento presentato dal Gruppo de L'Ulivo e motiva le ragioni in base alle quali ritiene debbano essere respinti entrambi gli emendamenti presentati dal Consigliere Sardelli;

Proceduto alla votazione separatamente degli emendamenti e visto il risultato della stessa:

emendamento n. 1, presentato dal gruppo "L'Ulivo" in data 25.2.2004 e 8.3.2004, nel testo riformulato nel parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario delegato del Servizio Gestione del Territorio:

- presenti n. 17 (risultano temporaneamente assenti i consiglieri Bertini, Dorigoni e Farina)
- favorevoli n. 14
- astenuti n. 2 (Perella e Picca)
- contrari n. 1 (Sardelli)

L'emendamento è accolto;

emendamento n. 2 presentato dal consigliere Sardelli in data 15.4.2004:

- presenti n. 17
- favorevoli n. 3 (Perella, Picca, Sardelli)
- contrari n. 14 (L'Ulivo, Rifondazione comunista, Comunisti Italiani)

L'emendamento è respinto;

emendamento n. 3 presentato dal consigliere Sardelli in data 26.4.2004:

- presenti n. 17
- favorevoli n. 2 (Picca e Sardelli)
- astenuti n. 1 (Perella)
- contrari n. 14 (L'Ulivo, Rifondazione comunista, Comunisti Italiani)

L'emendamento è respinto;

Proceduto quindi alla votazione sulla proposta di provvedimento nel suo complesso, emendato come sopra, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 17
- contrari n. 1 (Sardelli)
- astenuti n. 2 (Perella e Picca)

- favorevoli n. 14

DELIBERA

- 1) di approvare, così come riportato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, le modifiche al testo del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003;
- 2) Di approvare il nuovo testo del regolamento edilizio, così come riportato nell'allegato B), dando atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto il previgente testo del regolamento edilizio comunale.

ALLEGATO A)

CAPO II – COMMISSIONE EDILIZIA

Articolo 10. COMMISSIONE EDILIZIA - AMBITI OPERATIVI

10.01 La Commissione Edilizia è organo consultivo del Comune che si esprime in via ordinaria in merito alle pratiche che prevedono i seguenti interventi edilizi:

- (1) tutti gli interventi che modificano gli assetti esteriori degli edifici e degli immobili compresi nelle zone soggette a tutela di carattere paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, ovvero compresi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. n. 1444 del 02/04/68, ovvero compresi nell'elenco degli edifici di "valore storico-architettonico-ambientale" di cui all'allegato "C" delle norme di attuazione del vigente P.R.G. comunale.
- (2) tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a Concessione Edilizia come riportato al precedente articolo 2, ivi compresi tutti i piani con valenza urbanistico-attuativa.

10.02 La Commissione Edilizia si esprime altresì, su richiesta del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio a seguito di segnalazione da parte del Responsabile del Procedimento:

- (1) Per le istanze di Concessione e le attestazioni di conformità in sanatoria (art. 37 L.R. n. 52/99), anche se ricadenti in aree diverse da quelle di cui al punto precedente;
- (2) Nei casi in cui vi sia incertezza interpretativa ai fini dell'inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento;
- (3) Nei casi in cui pervengano da parte di soggetti privati istanze di parere preventivo di fattibilità per specifiche ipotesi di intervento edilizio;
- (4) Nei casi in cui il parere sia specificamente ritenuto utile dai competenti uffici comunali in ordine alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del Comune anche se ricadenti in aree diverse da quelle di cui al punto precedente;
- (5) Nei casi in cui sia necessario approfondire sotto il profilo tecnico e/o qualitativo la valutazione dell'intervento nonché la sussistenza del danno ambientale e la qualificazione dell'intervento in caso di procedimenti per abusi edilizi, facendo ricorso all'esperienza e competenza professionale dei membri della Commissione Edilizia.

10.03 Sono sottoposti ad iter semplificato, consistente nell'esame degli interventi solo da parte della Commissione Edilizia senza la successiva trasmissione alla competente Soprintendenza, i seguenti interventi, per le porzioni di territorio individuate al successivo punto 10.04, in quanto non suscettibili di recare pregiudizio all'esteriore aspetto dei luoghi e degli immobili che è oggetto di protezione:

- a) Modeste modifiche esterne riguardanti prospetti e sistemazioni esterne che non incidano sui caratteri costitutivi del vincolo e che non risultano alterare lo stato dei luoghi ed il complessivo aspetto esteriore degli edifici;
- b) Interventi di straordinaria manutenzione che non modifichino gli elementi architettonici e le caratteristiche esterne dell'edificio e del contesto in cui è inserito (tetti, infissi, finiture esterne, intonaco e verniciatura esterni) quando gli stessi interventi ripropongano materiali, tipologie e cromie analoghe;
- c) Rimozione di alberature esistenti che non abbiano caratteristiche di pregio ambientale e che non siano soggette a specifico vincolo a condizione che sia prevista la loro sostituzione con altre essenze arboree di analoga tipologia;
- d) Estirpazione e reimpianto colture del medesimo tipo ed interventi agricoli che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- e) Cartelli e frecce di segnaletica stradale con le tipologie previste in accordo con la Soprintendenza.

10.04 L'iter semplificato trova applicazione, nelle seguenti porzioni del territorio comunale:

- a) Sottozone territoriali B1, B2, B3, B4

- b) Zone territoriali omogenee D
- c) Zone territoriali omogenee C
- d) Zone territoriali omogenee F, ad esclusione delle zone F4

Limitatamente agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) l'iter semplificato trova applicazione anche nelle zone territoriali omogenee E.

10.05 Della sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dell'iter semplificato di cui al presente articolo, sia in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'intervento sia riguardo alla localizzazione territoriale, la Commissione Edilizia dovrà fare espressa menzione all'interno del parere di propria competenza.

10.06 La Commissione Edilizia può comunque segnalare al Responsabile del Procedimento l'opportunità di non dare applicazione all'iter semplificato di cui al presente articolo, motivando nel parere espresso la sussistenza delle condizioni giustificative.

Articolo 11. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

11.01 La Commissione edilizia è composta da:

- (1) il Sindaco che la presiede, o, in caso di sua assenza, dall'assessore da lui delegato;
- (2) il responsabile del servizio "gestione del territorio" o suo delegato che svolge le funzioni di segretario;
- (3) due membri effettivi e due supplenti esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dalla Giunta;
- (4) tre membri effettivi e tre supplenti esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.

11.02 I membri di cui ai punti 1) e 2) sono membri di diritto, quelli di cui ai punti 3) e 4) sono elettivi e restano in carica per un periodo pari alla legislatura nel corso della quale vengono nominati. I membri effettivi vengono sostituiti dai membri supplenti in caso di assenza.

11.03 L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base della valutazione dei singoli "Curricula" pervenuti all'Amministrazione a seguito della pubblicazione di apposito bando ed i criteri di selezione seguiranno il dettato della L.R. 52 del 02.11.1979, art. 5 e 6.

11.04 La composizione della Commissione Edilizia Integrata coincide con quella della Commissione Edilizia; le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 24/1993 sono svolte dai membri esperti nominati dal Consiglio Comunale.

11.05 I componenti della Commissione Edilizia non possono avere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale qualora i medesimi possano influenzare i lavori e le scelte della Commissione stessa.

11.06 Non possono essere eletti nella Commissione Edilizia:

- a) dipendenti del Comune;
- b) membri del Consiglio Comunale;
- c) professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d) professionisti che operano nel territorio del Comune in modo non occasionale, ovvero che conseguano un numero di incarichi superiori a due l'anno."

11.07 Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo troveranno applicazione dal primo rinnovo della Commissione.

Articolo 12. ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

12.01 Di norma la commissione è convocata con cadenza quindicinale e, comunque, secondo un calendario annuale stabilito dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, che dovrà tener conto delle effettive necessità legate alla quantità dei procedimenti ed ai loro tempi di definizione.

~~12.02~~

~~12.03~~12.02 Per la validità delle adunanze della Commissione Edilizia dovrà essere presente almeno la metà dei componenti oltre al Presidente, la cui presenza è obbligatoria. Il sostituto sarà nominato con le procedure di cui all'articolo 11 sulla base dei curricula già presentati. Le decisioni della Commissione Edilizia sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il parere del Presidente.

~~12.04~~12.03 I tecnici che hanno firmato il progetto hanno diritto ad essere sentiti, per chiarimenti, dalla Commissione Edilizia. Analogamente anche i commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera, e quindi non possono presenziare all'esame ed alla votazione sul progetto della stessa, hanno diritto ad essere sentiti.

~~12.05~~

~~12.06~~12.04 I processi verbali delle adunanze sono trascritti su apposito registro dal segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica ma esaustiva del parere espresso. In caso di non unanimità potranno essere iscritte a verbale i voti espressi e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal segretario della Commissione e dai commissari presenti alla seduta. Il parere espresso dalla Commissione Edilizia deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica, sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico.

~~12.07~~12.05 La Commissione Edilizia può esprimere i seguenti pareri:

- a. Parere favorevole senza prescrizioni – nel caso in cui l'intervento, così come proposto e senza necessità di modifiche, sia ritenuto ammissibile.
- b. Parere favorevole con prescrizioni – nel caso in cui l'intervento proposto sia positivamente valutato nel suo complesso ma siano necessari adeguamenti e modificazioni di limitata entità che non necessitano di un successivo esame da parte della Commissione.
- c. Parere sospeso con prescrizioni – nel caso in cui per un esame dell'intervento sia necessario integrare o modificare, in tutto o in parte, gli elaborati progettuali presentati e che, successivamente, questi debbano essere valutati dalla Commissione.
- d. Parere negativo: nel caso in cui l'intervento proposto non sia ritenuto ammissibile; in tal caso non possono essere dettate prescrizioni, restando comunque salvo l'obbligo di motivazione del parere espresso.

Articolo 20. SCARICHI FOGNARI – Definizioni

20.01 In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in :

- (1) acque pluviali;
- (2) acque reflue.

20.02 Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte pavimentate e

simili.

20. 03 Le acque reflue si distinguono in:

- (1) acque reflue domestiche;
- (~~1~~)~~(2)~~ acque reflue assimilate a domestiche;
- (~~2~~)~~(3)~~ acque reflue industriali.

20. 04 Sono acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da locali adibiti a pubblici servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

20. 05 Sono acque reflue industriali assimilate a domestiche:

- a) quelle elencate al comma 7 dell'art.28 del D.Lgs.152/99;
- b) quelle elencate dall'art.17 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n.28/R. Tra queste si distinguono le acque reflue assimilate senza alcun vincolo quali quantitativo e quelle la cui assimilazione è subordinata al rispetto dei vincoli qualitativi e/o quantitativi elencati nell'allegato 1 al Decreto citato.

20. 06 Sono acque reflue industriali le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

20. 07 In funzione della loro provenienza, le acque reflue domestiche si distinguono in :

- (1) acque nere;
- (2) acque saponose.

20. 08 Sono acque nere le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione.

20. 09 Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.

20. 10 Per abitante equivalente si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti.

20. 11 Il numero di abitanti equivalenti si determina in via empirica nel modo seguente:

- (1) un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;
- (2) un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- (3) un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- (4) un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- (5) un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- (6) un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- (7) quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

20. 12 Tutti gli scarichi devono essere accessibili al controllo da parte dell'autorità competente.

20.13 L'ente gestore del servizio, il personale dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ambiente del Comune, il personale appartenente all'Azienda sanitaria ed all'ARPAT, può procedere alla visita della fognatura interna degli insediamenti che recapitano acque reflue industriali, domestiche o assimilate civili e produttivi in qualsiasi momento al fine di:

- constatare che lo stato di manutenzione ed il funzionamento dell'impianto fognario rispettino la normativa vigente in materia ambientale e d'igiene, nonché le disposizioni del presente Regolamento;
- accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto in base ai quali fu autorizzato l'allacciamento della stessa alla rete comunale;
- effettuare prelievi a campione delle acque scaricate per operare le analisi di laboratorio necessarie;
- effettuare tutte quelle verifiche che dovessero rendersi necessarie.

20.14 Per le attività produttive gli insediamenti che danno origine ad acque reflue industriali, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

20.15 Il personale dell'ente incaricato di effettuare i sopralluoghi dovrà essere munito di idoneo documento di riconoscimento, che dovrà essere esibito prima dell'inizio della visita, anche senza essere richiesto.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Articolo 21. SCARICHI FOGNARI – Raccolta e smaltimento delle acque pluviali.

- 21.01 Ciascun edificio deve essere dotato di un sistema di condutture atto a garantire la raccolta delle acque pluviali ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.
- 21.02 Le condutture devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovane fino al recapito finale.
- 21.03 All'estremità inferiore di ogni calata devono essere installati pozzetti d'ispezione ad interruzione idraulica. Pozzetti d'ispezione devono inoltre essere installati lungo le condutture interrate nei punti in cui si verifichi un repentino cambiamento di direzione o la confluenza di più condutture.
- 21.04 Tutte le tubazioni costituenti l'impianto devono condurre ad un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al recapito finale.

21.05 Separazione da altri tipi di acque reflue

- (1) L'impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura. E' tassativamente vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque reflue di qualsiasi altra provenienza.
- (2) La confluenza di acque piovane con le altre acque reflue potrà essere consentita solo al livello del pozzetto finale d'ispezione nel caso di recapito in pubblica fognatura di tipo misto.

21.06 Recapito finale

- (1) Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.
- (2) Ove non sia possibile, per motivi tecnici, o risulti economicamente troppo oneroso

provvedere al riutilizzo, le acque pluviali possono essere smaltite mediante :

- (a) convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista;
- (b) convogliamento in acque superficiali;
- (c) dispersione nel suolo.

Articolo 22. SCARICHI FOGNARI – Raccolta e smaltimento delle acque reflue in pubblica fognatura.

22. 01 Prescrizioni generali:

- (1) Ciascun edificio deve essere dotato di un sistema di condutture atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.
- (2) Le condutture delle acque reflue devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime.
- (3) Le tubazioni devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici.
- (4) Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere condotte ad uno dei dispositivi di depurazione ammessi dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale medesimo.

22. 02 Recapito finale degli scarichi.

- (1) I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in :
 - (a) pubblica fognatura, intesa come il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue domestiche o del miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali ed acque pluviali.
 - (b) corpi idrici superficiali costituiti da qualsiasi massa d'acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d'acqua, sia naturali che artificiali, falde sotterranee e simili).
 - (c) suolo, costituito dall'insieme degli strati superficiali del terreno, quando utilizzati non come semplice scarico di acque reflue ma bensì come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno.

22. 03 Pubbliche fognature

- (1) Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in :
 - (a) fognatura nera
 - (b) fognatura bianca
 - (c) fognatura mista
- (2) Le fognature nere sono quelle riservate all'immissione di acque nere ed acque saponose.
- (3) E' vietato immettere acque pluviali nella pubblica fognatura nera.
- (4) Le fognature bianche sono quelle che di norma affiancano le fognature nere e che sono riservate all'immissione di acque pluviali.
- (5) E' vietato immettere acque nere o saponose nella pubblica fognatura bianca.
- (6) Le fognature miste sono quelle in cui è ammessa l'immissione di tutte le acque reflue (nere, saponose, pluviali).
- (7) Il trattamento delle acque e le modalità della loro immissione nella pubblica fognatura variano in funzione del tipo di fognatura secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dal regolamento Comunale di accettabilità degli scarichi in del soggetto gestore della fognatura e della depurazione.

22. 04 Recapito in pubblica fognatura

- (1) Nelle località servite dalla pubblica fognatura tutti gli insediamenti, sia di tipo civile che produttivo che recapitano acque reflue industriali, domestiche o a queste assimilate, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. A tal fine l'Amministrazione Comunale determina, con proprio provvedimento, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta, ove occorrente, delle concessioni o autorizzazioni necessarie. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (2) Gli insediamenti nuovi debbono essere allacciati sin dall'attivazione dei propri scarichi **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (3) Eventuali deroghe all'obbligo di allacciamento potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio in relazione a documentate difficoltà tecniche che sconsigliano, impediscono o rendono eccessivamente onerosa l'esecuzione dell'allacciamento e consentono altresì uno smaltimento autonomo delle acque reflue senza pregiudizio ambientale. La concessione della deroga è subordinata alla presentazione, da parte del titolare dell'insediamento, del progetto relativo all'impianto di smaltimento autonomo. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (4) L'obbligo di allacciamento non sussiste per i fabbricati che distano dalla pubblica fognatura più di 50 m.l. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (5) Le caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione della presenza di un impianto di depurazione a servizio della fognatura comunale e del tipo di acque. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (6) Nelle zone non servite da impianto di depurazione, le acque nere, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad una fossa settica ~~tricamerale~~ a doppia camera conforme a quanto prescritto dal successivo articolo 23, o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (7) Nelle zone servite da impianto di depurazione, le acque nere potranno essere collegate alla fognatura anche senza alcun tipo di trattamento preventivo, in conformità a quanto previsto dal regolamento del soggetto gestore della fognatura e della depurazione. ~~Regolamento comunale di accettabilità degli scarichi in fognatura.~~ Dovrà comunque essere posizionato, prima dell'immissione nella fognatura comunale, un pozzetto di ispezione. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (8) Le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ~~ad interruzione idraulica~~ degrassatore o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
- (9) Qualora si ricorra al pozzetto ~~ad interruzione idraulica~~ degrassatore, questo dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 1,00. **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

Articolo 23. Scarichi fognari - Caratteristiche degli impianti di trattamento prima del recapito in fognatura**23. 01 Fosse biologiche - Prescrizioni di carattere generale**

- (1) Le fosse biologiche, o vasche settiche di tipo tradizionale, sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango.
- (2) Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere in tutti i casi in cui siano prescritte dal presente Regolamento.
- (3) Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

23. 02 Fosse biologiche - Posizionamento

- (1) Le fosse biologiche dovranno, di norma, essere collocate nel resede dell'edificio ad una distanza non inferiore a ml.1,00 dalle fondazioni del medesimo.
- (2) Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell'edificio o nei locali ai piani interrati.
- (3) Il posizionamento delle fosse biologiche in area pubblica è subordinato al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale. Quest'ultima potrà dettare in tale sede le prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie.
- (4) Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all'edificio, e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologica all'interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala.
- (5) In tutti i casi di collocazione interna all'edificio la fossa biologica dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni :
 - (a) essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d'aria di altezza non inferiore a cm. 40, adeguatamente aerea con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all'esterno;
 - (b) presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici,
 - (c) essere dotato di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.
- (6) Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili.

23. 03 Fosse biologiche - Caratteristiche costruttive e dimensionamento

- (1) Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati. In ogni caso le fosse biologiche dovranno garantire la perfetta tenuta idraulica .
- (2) Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.
- (3) Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da ~~tre~~ due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere), pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3.000 litri (mc. 3,00) complessivi.
- (4) Le ~~tre~~ due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse :
 - (a) camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;
 - (b) camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda (ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima stabilita dal presente articolo).

23.04 Fosse biologiche - Caratteristiche tecniche

- (1) Le fosse biologiche ~~tricamerati a doppia camera~~, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali :
 - (a) la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra ml. 1,50 e ml. 1,70;
 - (b) in ciascuna camera, deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;
 - (c) le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 12,5 e devono immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
 - (d) il dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella) devono essere realizzati con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 12,5, poste ad "H" o ad "U" rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;
- (2) Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica. Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l'altra (sella).

23.05 Ventilazione delle fosse biologiche

- (1) Ogni fossa biologica deve essere dotata di propria tubazione di ventilazione posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell'edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L'estremità superiore della tubazione di ventilazione dovrà essere dotata di reticella antinsetto di materiale inossidabile ~~in conformità a quanto disposto dal comma~~.
- (2) Nella parete che divide le due camere dovranno essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere. In mancanza di tale requisito dovranno essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere.

23.06 Fosse settiche tipo Imhoff - Prescrizioni di carattere generale

- (1) Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango e devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi in cui esse siano prescritte dal presente Regolamento.
- (2) Alle fosse settiche Imhoff non devono essere mai condotte acque pluviali.

23.07 Fosse settiche tipo Imhoff - Dimensionamento

- (1) Le fosse settiche Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all'edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.
- (2) Il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a 40-50 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango dovrà avere capacità pari a 150-160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. E' ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100-120 litri per abitante equivalente a condizione che l'estrazione del fango sia eseguita due volte l'anno.

23.08 Fosse settiche tipo Imhoff - Caratteristiche tecniche

- (1) Le fosse settiche Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali :
 - (a) deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;

- (b) le tubazioni per l'afflusso e l'efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 12,5 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido;

23.09 Fosse settiche tipo Imhoff - Posizionamento, ventilazione e caratteristiche costruttive

- (1) Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche e di cui ai commi 23.02, 23.03 e 23.05.

Articolo 24. Scarichi fognari – Recapiti diversi dalla pubblica fognatura di acque reflue urbane, di acque reflue domestiche ed assimilate non in pubblica fognatura.

24.01 Gli scarichi di acque reflue urbane, di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate a domestiche debbono essere sottoposti ad un trattamento depurativo appropriato conforme a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24.02 È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 152/99 e per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché siano rispettati i limiti normativi fissati in materia.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24.03 Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati alla tabella 1 dell'allegato 2 del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n.28/R. I trattamenti appropriati debbono comunque rispondere alle finalità di cui all'art.20 del citato decreto.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

~~24.01~~ 24.04 Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili. Tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione o di smaltimento conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e comunque atto a dare un reflu con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed uno a valle del sistema di depurazione o di trattamento, per consentire la verifica dei limiti tabellari imposti dalle norme vigenti.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Articolo 24 bis. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

24 bis.01 Tutti gli scarichi devono essere autorizzati

24 bis.02 Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di autorizzazione purché siano realizzati nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis.03 Gli scarichi di acque reflue assimilate a domestiche in fognatura e gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate non in fognatura si intendono autorizzati con il rilascio della concessione edilizia o con lo spirare del termine previsto per la denuncia di inizio attività.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis.04 Nel caso di opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività che incidano sulle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico o sull'impianto di trattamento ed allontanamento dei reflui dovrà essere preventivamente acquisita specifica autorizzazione allo scarico da allegare all'atto della presentazione della DIA.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis. 05 Le autorizzazioni allo scarico di cui ai ~~punti~~ precedenti sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non vengano modificate rispetto a quelle autorizzate.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Recapito delle acque reflue domestiche e assimilate in rete fognaria comunale

24 bis. 06 Nel caso di recapito in fognatura di acque reflue domestiche, la domanda di concessione o la denuncia di inizio attività dovrà contenere, oltre agli schemi planimetrici riportanti il percorso delle canalizzazioni interne agli edifici, all'ubicazione ed al dimensionamento delle fosse settiche, all'indicazione esatta del punto di recapito in fognatura, anche una relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, con la quale si attesta che l'impianto primario di trattamento dei reflui è conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Formattato

Formattato

Formattato

Formattati: Elenchi puntati e numerati

~~24 bis. 04~~ 24 bis. 07 Nel caso di acque reflue industriali assimilate a domestiche in quanto appartenenti ad una categoria assimilata senza alcun vincolo quali-quantitativo, non dovrà essere presentata istanza di assimilazione, ma di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nella relazione di cui al punto precedente.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

~~24 bis. 02~~ 24 bis. 08 Nel caso di acque reflue industriali la cui assimilazione sia subordinata a vincoli quali-quantitativi dovrà essere presentata apposita istanza di assimilazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis. 09 Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere presentata specifica domanda di allacciamento alla pubblica fognatura, ove tale domanda non sia già stata presentata a corredo della concessione edilizia o della dichiarazione di inizio di attività. La domanda di autorizzazione all'allacciamento dovrà contenere la documentazione prevista dal regolamento del servizio idrico integrato.

Recapito delle acque reflue domestiche e assimilate non in rete fognaria comunale

24 bis. 10 Nel caso di recapito non in fognatura di acque reflue domestiche, oltre alla documentazione di cui al punto ~~24 bis. 06~~ 25.05 in parte, il professionista incaricato dovrà asseverare la sussistenza dei requisiti che consentono lo scarico dei reflui fuori dalla fognatura, ovvero:

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato

- a) l'assenza di fognatura comunale o la sua ubicazione ad una distanza maggiore di 50 m.l.;
- b) l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali.

~~24 bis. 03~~ 24 bis. 11 Nel caso di recapito sul suolo oltre alla documentazione di cui ai punti 24 bis. 06 e 24 bis. 07 dovrà essere presentata idonea relazione geopedologica relativa alle caratteristiche del terreno, alla presenza di risorse idriche in prossimità della condotta disperdente ed alla conformità della condotta alla normativa di settore.

24 bis. 12 Nel caso di acque reflue industriali assimilate a domestiche che non recapitano in fognatura in quanto appartenenti ad una categoria assimilata senza alcun vincolo quali-quantitativo, non dovrà essere presentata istanza di assimilazione, ma di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nella relazione di cui al punto precedente.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis. 13 Nel caso di acque reflue industriali la cui assimilazione sia subordinata a vincoli quali-quantitativi dovrà essere presentata apposita asseverazione attestante il rispetto dei suddetti vincoli.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Obbligo di autorizzazione per acque reflue industriali

24 bis.14 Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura o al di fuori della fognatura debbono essere sempre autorizzati. Il rilascio di concessione edilizia o la presentazione di denuncia di inizio attività non costituiscono titoli analoghi all'autorizzazione allo scarico.

Formattato

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis.15 Gli scarichi di acque reflue già autorizzati come industriali che, sulla base della nuova normativa intervenuta, sono classificati come assimilati a domestici debbono presentare al SUAP, allo spirare del termine dell'autorizzazione, istanza di assimilazione, ai sensi dei commi 24 bis.08 e 24 bis.09, specificando inoltre che non sono intervenute modificazioni che abbiano inciso sulle caratteristiche quali-quantitative dei reflui, né sull'impianto di trattamento.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis.16 Nel caso che il recapito dei reflui di cui al punto precedente sia al di fuori della fognatura comunale l'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare specifica autorizzazione allo scarico.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

24 bis.17 Agli scarichi di cui ai due commi precedenti si applicano, successivamente, le disposizioni di cui al comma 24 bis.05.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

(1)Recapito nel suolo

~~(a)Le acque nere che debbano essere smaltite nel suolo devono essere preventivamente condotte ad una vasca settica di tipo Imhoff conforme a quanto prescritto dall'articolo 23.06 e seguenti. Alla stessa vasca debbono essere condotte anche le acque saponose, previo pretrattamento in un pozzetto ad interruzione idraulica. I liquidi in uscita dalla vasca settica Imhoff devono essere condotti con una unica tubazione al recapito finale nel suolo, che potrà avvenire mediante pozzo disperdente o sub-irrigazione a pettine.~~

(2)Recapito in acque superficiali

~~(a)Le acque reflue che siano smaltite in acque superficiali devono essere preventivamente trattate in un impianto ad ossidazione totale conforme a quanto prescritto dall'articolo 24.02.~~

(3)Recapito in impianti a fitodepurazione

~~(a)Le acque reflue possono essere smaltite mediante trattamento in impianto di fitodepurazione avente le caratteristiche di cui all'articolo 24.07.~~

~~(7)–~~

~~24.02 Depuratori ad ossidazione totale~~

~~(1)L'utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nella varie forme in cui i medesimi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressoché totale delle sostanze organiche biodegradabili e nitrificazione delle parti azotate.~~

~~(2)I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull'azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono in fango attivo. Nell'impianto viene insufflata meccanicamente l'aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.~~

~~(3)Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto dovrà risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e dovrà risultare compatibile con il corpo ricettore dello scarico.~~

~~(4)Sia la posa in opera che la manutenzione dell'impianto dovranno avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore.~~

~~(13)–~~

~~24.03 Altri tipi di depuratori~~

~~(1)Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti solo quando venga dimostrato che i medesimi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate.~~

~~(16)–~~

~~24.04 Recapito dei liquami nel suolo mediante sub-irrigazione~~

~~(1)L'utilizzo del suolo come recapito finale, mediante sub-irrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.~~

~~(2)Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente.~~

~~(3)La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di cm. 1-2 cm l'uno dall'altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,5%.~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ~~(4) La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno cm. 70, la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3-6 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco.~~
- ~~(5) La trincea deve seguire approssimativamente l'andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti. Di norma la trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.~~
- ~~(6) La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore ad un metro. Nel tratto a valle della condotta l'acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 30 metri, fatte salve le maggiori distanze previste qualora si tratti di acque destinate al consumo umano.~~
- ~~(7) L'andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo. Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri:~~
- ~~(a) tipo di terreno ————— sviluppo lineare per abitante equivalente~~
- ~~(26) —————~~
- ~~(27) —————~~
- ~~(28) sabbia sottile, materiale leggero di riporto — 2 ml/abitante~~
- ~~(29) sabbia grossa e pietrisco — 3 ml/abitante~~
- ~~(30) sabbia sottile con argilla — 5 ml/abitante~~
- ~~(31) argilla con poca di sabbia — 10 ml/abitante~~
- ~~(32) argilla compatta — non adatta~~
- ~~(33) —————~~
- ~~(8) Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopra indicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertate mediante apposite prove di percolazione.~~
- ~~(9) La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a 30 metri.~~
- ~~(10) Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili.~~
- ~~(37) —~~
- ~~24.05 Recapito dei liquami nel suolo mediante pozzi assorbenti~~
- ~~(1) L'utilizzo del suolo come recapito finale, mediante pozzo assorbente, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.~~
- ~~(2) Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente.~~
- ~~(3) Il pozzo deve avere forma cilindrica e diametro interno di almeno un metro. Esso può essere costruito in muratura (pietrame o mattoni) oppure in calcestruzzo, e essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno per pareti devono essere permeabili (praticandovi feritoie o realizzandole in muratura secca o con altra idonea tecnica costruttiva). Sul fondo del pozzo, in luogo della~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ~~deve essere realizzato uno strato di pietrame e pietrisco dello spessore di circa metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco (sempre dello spessore di circa metro) deve essere formato esternamente alla porzione permeabile delle pareti del pozzo. In entrambi i casi, in prossimità del fondo e della parete permeabile, il deve essere di pezzatura maggiore rispetto al pietrisco soprastante o retrostante.~~
- (4) ~~La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 70. Il pozzetto di cui al comma 24.05.2 deve essere collocato sulla copertura del pozzo e dotato di adeguati chiusini. Lo spazio residuo soprastante la copertura del pozzo e l'anello di pietrisco circostante, deve essere reinterrato mediante terreno ordinario con soprasseduto per evitare ogni avvallamento e previa interposizione di uno strato di tessuto non tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. Per la ventilazione dello strato drenante devono essere poste in opera tubazioni di aerazione di opportuno diametro, che interessino lo strato di pietrisco per una profondità di almeno un~~
- (5) ~~I pozzi assorbenti debbono essere posizionati lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno~~
- (6) ~~La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri. Nel tratto a valle della condotta l'acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra il pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 metri.~~
- (7) ~~La superficie della parete perimetrale del pozzo, deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri:~~
- (a) ~~tipo di terreno — superficie per abitante equivalente~~
- (47) ~~sabbia grossa e pietrisco — 1 mq/abitante~~
- (48) ~~sabbia fine — 1,5 mq/abitante~~
- (49) ~~argilla sabbiosa o riporto — 2,5 mq/abitante~~
- (50) ~~argilla con molta sabbia o pietrisco — 4 mq/abitante~~
- (51) ~~argilla con poca sabbia o pietrisco — 8 mq/abitante~~
- (52) ~~argilla compatta impermeabile — non adatta~~
- (53) ~~—~~
- (8) ~~Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopra indicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertate mediante apposite prove di percolazione. In ogni caso la capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso.~~
- (9) ~~In caso di realizzazione di più pozzi assorbenti la distanza tra essi non dovrà essere inferiore a quattro volte il diametro dei pozzi~~
- (10) ~~Per l'esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante, che non si verifichino impaludamenti nel terreno circostante; che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso, che livello della falda rimanga in valori compatibili.~~
- (57) ~~—~~
- 24.06 ~~Percolazione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio~~
- (1) ~~Il sistema di percolazione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la sub irrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili.~~
- (2) ~~Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente.~~
- (3) ~~Il sistema consiste in una trincea, profonda da ml. 1,00 a ml. 1,50 con il fondo costi-~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ~~tuito da uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ulstrato si colloca la condotta disperdente.~~
- ~~(4) Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 metri l'uno dall'altro.~~
- ~~(5) La condotta drenante sbocca in acque superficiali mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.~~
- ~~(6) Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo ml. 2,00 per abitante equivalente.~~
- ~~(7) Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato nel presente articolo, si applicano le prescrizioni già impartite all'art. 24.04 per le normali condotte di sub-irrigazione.~~
- ~~(8) Per l'esercizio si controllerà periodicamente il regolare funzionamento del sistema, dal sifone del pozzetto di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione e si verificherà nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che livello della falda rimanga in valori compatibili.~~

~~(67)~~

~~24.07 Fitodepurazione~~

- ~~(1) L'utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.~~
- ~~(2) L'impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell'apparato radicale delle piante.~~
- ~~(3) I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell'impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.~~
- ~~(4) Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa dalla strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%.~~
- ~~(5) Il livello del liquame nell'impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di distribuzione e dovrà corrispondere alla strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall'apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.~~
- ~~(6) In uscita dall'impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell'impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l'eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione.~~
- ~~(7) Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovrà presentare una estensione (superficie della superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

~~con un minimo assoluto di mq. 6.~~

- ~~(8) La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile;~~
- ~~(9) Per l'esercizio dovrà essere periodicamente controllato che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.~~

~~(78)-~~

~~24.08 Pozzi a tenuta, vasche di stoccaggio ecc.~~

- ~~(1) E' consentita l'installazione di pozzi a tenuta solo nei casi in cui è prevista la fertirrigazione con le limitazioni previste dalla vigente normativa in materia.~~
- ~~(2) Il pozzo a tenuta dovrà raccogliere esclusivamente reflui di tipo organico (liquame animale ed acque di vegetazione) privi di ogni altra contaminazione chimica ed avere caratteristiche di perfetta tenuta e capacità adeguate allo scopo, oltre che essere muniti di colonna di ventilazione sul tetto.~~
- ~~(3) La domanda di concessione edilizia, oltre a documentare le caratteristiche costruttive del pozzo a tenuta o della vasca di stoccaggio, dovrà essere corredata da una relazione geologica che documenti la presenza di pozzi, utilizzati anche solo a scopo privato, o di falde acquifere nell'area interessata dalla realizzazione del manufatto.~~
- ~~(4) La realizzazione dei pozzi a tenuta o delle vasche di stoccaggio è subordinata all'espressione di parere da parte dell'ARPAT in ordine all'adozione di adeguate misure di protezione dell'ambiente.~~

~~(84)-~~

~~Articolo 25. POZZI E CISTERNE~~

~~(86)-~~

~~25.01 La captazione di acque dal sottosuolo è consentita esclusivamente al di fuori dei centri abitati purché non interferisca con gli impianti tecnologici di approvvigionamento dei pubblici acquedotti.~~

~~(88)-~~

~~25.02 In ogni intervento edilizio deve essere prevista l'installazione di apposite cisterne interrate a servizio dei nuovi edifici e, ove possibile, degli edifici esistenti.~~

~~(90)-~~

~~25.03 Chiunque intenda utilizzare con impianti fissi le acque del sottosuolo, di sorgente, dovrà farne domanda al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, con le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.~~

~~(92)-~~

~~25.04 La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pareri e nulla osta:~~

- ~~(1) Provincia di Firenze per le ex competenze del Genio civile;~~
- ~~(2) nulla osta vincolo idrogeologico, qualora l'area interessata dall'intervento ricada all'interno della perimetrazione del vincolo di cui alla legge 30.12.1923 n.3267 o comunque copia dell'attestato di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del nulla osta depositato presso gli uffici provinciali preposti;~~
- ~~(3) nulla osta della ASL competente per territorio quando il pozzo ha un uso potabile;~~
- ~~(4) dichiarazione congiunta asseverata da parte del tecnico incaricato e del proprietario:~~
- ~~(a) di essere a conoscenza che il sindaco si riserva, per giustificati motivi di tutela igienica o della normale funzionalità della falda freatica, il diritto di revoca della autorizzazione richiesta;~~
- ~~(b) che nella zona circostante il pozzo è vietato cospargere il terreno di esteri fosforici e antiparassitari in genere;~~
- ~~(c) che il pozzo stesso dovrà essere opportunamente protetto allo scopo di impedire qualsiasi tipo di danno alle persone;~~
- ~~(d) di obbligarsi ad effettuare la denuncia di tale pozzo agli organi competenti nei modi~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ~~e termini di legge ed ad installare specifico misuratore dei consumi effettuati.~~
(102) _____
- ~~25.05 Il Sindaco si riserva il diritto di sospendere o impedire la captazione delle acque per giustificati motivi di tutela igienica o normale funzionalità della falda freatica.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(104) _____
- ~~25.06 Per l'esecuzione di pozzi dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una documentazione tecnico-geologica asseverante che l'esecuzione del nuovo pozzo non danneggi le fondazioni degli eventuali edifici circostanti.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(106) _____
- ~~25.07 Pozzi e cisterne dovranno essere eseguiti lontano da ogni ragione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera. Dovranno distare almeno 200 metri da pozzi neri, dalle concimaie, fossi di scolo ed altri depositi inquinanti e non aprirsi ad un livello inferiore rispetto ad essi.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(108) _____
- ~~25.08 In caso in cui l'acqua captata sia destinata ad uso domestico dovrà essere sottoposta ad analisi chimica e batteriologica.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(110) _____
- ~~25.09 Se non è stata accertata e dichiarata la potabilità dell'acqua, è fatto divieto di usarla per alimentazione, lavatura di ortaggi, preparazione di sostanze alimentari e di bevande, nonché la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(112) _____
- ~~25.10 Nella zona circostante i pozzi e le cisterne è vietato cospargere il terreno di prodotti inquinanti di qualsiasi tipo.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati
(114) _____
- ~~25.11 Pozzi e cisterne di qualunque dimensione e specie dovranno essere debitamente coperte da idonea struttura stabile atta ad impedire qualsiasi rischio alla incolumità di chiunque.~~ --- **Formattati:** Elenchi puntati e numerati

Articolo 87. INSEGNE, TENDE, BACHECHE, CARTELLI PUBBLICITARI, MOSTRE E VETRINE, TARGHE, FRECCHE SEGNALETICHE ETC.

87.01 E' vietato collocare i suddetti manufatti senza aver acquisito l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale. Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda corredata da appositi grafici e documentazione fotografica attestante le caratteristiche dei luoghi e dell'oggetto da collocare che deve essere confacente al decoro ed al carattere dell'edificio e della località.

87.02 Nelle zone di particolare pregio ambientale, in particolare i centri storici, gli edifici inseriti negli elenchi allegati alle norme di attuazione del P.R.G. e le zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/99, l'installazione dei suddetti manufatti è subordinata ad autorizzazione ambientale, ad esclusione delle targhe di modeste dimensioni e delle bacheche provvisorie, da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio. Comunque il servizio Gestione del Territorio provvederà ad approntare apposite schede tematiche, suddivise per zone omogenee, da allegare al presente regolamento in cui saranno individuate le tipologie e le forme consentite a seconda delle zone in cui ricade l'intervento.

87.03 Qualora l'installazione dei suddetti elementi comporti un oggetto superiore a cm. 10 questo è ammesso:

1. nei prospetti su pubblico passaggio pedonale, le installazioni dovranno avere un'altezza minima di ml. 2,20 comprese le parti mobili (frange, strutture mobili, ecc.) dalla quota del marciapiede o area identificata come tale da materiali o quota diversa dalla carreggiata. L'oggetto delle tende non può superare la larghezza del marciapiede.
2. su pubblico passaggio carraio le installazioni dovranno avere un'altezza minima di ml. 4,50

anche per parti mobili di infissi.

3. sono comunque vietate le insegne a bandiera.

4. nel caso di infissi con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati e comunque non sporgere rispetto alla parete esterna dell'edificio stesso.”

87.04 Per la sostituzione di vetrine o insegne di particolare pregio storico o di notevole rilevanza al fine della caratterizzazione dell'ambiente dovrà essere acquisita autorizzazione ambientale da rilasciarsi dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO B)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2003,
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 27.04.2004.